



CIRCOLO RICREATIVO VILLOTTE

Via Valle d'Istria 1

33080 SAN QUIRINO PN

C.F. 91029540936

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

- 1) È costituita un'associazione di promozione sociale denominata “**Circolo Ricreativo Villotte**” (in seguito indicata semplicemente anche come Associazione), con sede in San Quirino (PN), in Via Valle d'Istria 1.
- 2) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
- 3) Nel caso della sua futura iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla sua denominazione si aggiungerà l'acronimo “APS” (Associazione di Promozione Sociale).

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei termini delle leggi statali e regionali e dei principi generati dall'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

- 1) Il “Circolo Ricreativo Villotte” non ha fini di lucro ed è un'associazione estranea ad ogni attività politica e partitica, religiosa, etnica e di genere, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e attività culturali, ed è fondata sulla partecipazione attiva, gratuita e volontaria dei suoi aderenti.
- 2) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.
- 3) L'Associazione si ispira ai principi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Finalità

1) L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di promuovere, sviluppare e favorire tutte le attività e manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, sociale e sportivo ritenute utili alla valorizzazione socio-culturale degli abitanti della località “VILLOTTE di San Quirino”, con particolare attenzione al mantenimento della memoria e delle tradizioni legate alle origini degli abitanti medesimi.

2) L'Associazione potrà occuparsi di:

- sviluppare la ricerca per valorizzare le tradizioni sia delle terre di origine degli abitanti che di quelle locali;
- organizzare e gestire attività culturali;
- trattare tematiche sociali, storiche, economiche e di altro tipo, purchè non connesse ad attività partitiche, politiche, o identificabili come tali;
- organizzare incontri rivolti a tutta la popolazione e in particolare verso i giovani;
- organizzare spettacoli, visite guidate, gite, avvenimenti culturali, ricreativi e sportivi;
- organizzare e gestire attività diverse a carattere fisico (ginnastica, ballo, ecc.);
- diffondere ogni utile informazione sulle norme legislative e sui servizi esistenti sul territorio;
- promuovere e gestire attività ricreative e animative di aiuto alla persona, per lo svago e per il tempo libero;
- realizzare attività socialmente utili;
- potrà svolgere la propria attività in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e soggetti privati aventi finalità simili, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

- l'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'Associazione andrà ad assicurare contro gli infortuni e le malattie eventualmente connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

Art. 5

Collaborazioni ed adesioni

L'Associazione potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti o associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.

Potrà inoltre aderire ad altre organizzazioni, associazioni e/o enti con finalità simili o complementari alla propria.

Titolo II

Associati

Art. 6

Ammissione

- 1) Al "Circolo Ricreativo Villotte" possono associarsi tutte le persone residenti nella località di Villotte di San Quirino, senza distinzione di sesso, età, provenienza, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione, ne rispettino lo statuto, ne osservino gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. Possono altresì associarsi anche le persone già residenti alle Villotte e ancora residenti nel territorio comunale di San Quirino.
- 2) Possono inoltre associarsi:
 - a) associazioni o enti che abbiano finalità simili o complementari al presente statuto i quali provvederanno a comunicare la persona che li rappresenti;
 - b) le persone già residenti alle Villotte e i loro discendenti, purché ancora residenti in regione Friuli Venezia Giulia o nelle provincie limitrofe di Venezia e Treviso;
 - c) altre persone che abbiano legami storico-culturali e/o familiari con gli abitanti delle Villotte di San Quirino.
 Gli associati di cui al presente punto 2), non potranno mai cumulativamente superare il 50% degli associati.
- 3) Il numero degli associati è illimitato.
- 4) Gli associati di cui al punto 1) e 2) vengono denominati "soci ordinari".
- 5) L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. A domanda accolta essa ha effetto all'atto del versamento della quota sociale annuale.
- 6) L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni. Quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.
- 7) All'associato verrà rilasciata la tessera sociale annuale.
- 8) La qualità di associato non è trasmissibile e non è rivalutabile.
- 9) È infine prevista la figura del "Socio sostenitore". Il "Socio sostenitore" non avrà diritto di voto e si identifica con chiunque intenda contribuire, sia finanziariamente che operativamente, alle attività del Circolo Ricreativo Villotte, senza voler per questo entrare a pieno titolo nell'Associazione. In particolare assume la veste di "Socio sostenitore" la persona che chiede di poter usufruire, per proprio conto o per conto di una associazione, per una o più volte l'anno, dei locali e dei servizi gestiti dal Circolo Ricreativo Villotte, ottenendone l'assenso. Il "Socio sostenitore" dovrà preventivamente corrispondere la quota sociale annuale e avrà diritto a visionare lo statuto in vigore.
- 10) Nel caso che la domanda di ammissione sia presentata da un minore la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 7

Diritti degli associati

- 1) Tra i soci ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 2) I soci ordinari di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa purché iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea; essi hanno diritto di voto e di essere eletti negli organi dell'associazione.
- 3) I soci ordinari godono dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- 4) Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.
- 5) I "Soci sostenitori potranno presentare, per iscritto, istanze e proposte, in ogni momento dell'anno, per essere sottoposte all'assemblea, se non specificatamente di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Doveri degli associati

- 1) Gli associati, "ordinari" ed eventualmente "sostenitori", devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
- 2) Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
- 3) Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
- 4) Il comportamento degli associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
- 5) Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota associativa annuale che sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.

Art. 9

Recesso ed esclusione

- 1) La qualità di associato si perde per recesso, dimissioni, o esclusione.
- 2) Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
- 3) L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, svolga attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.
- 4) L'associato espulso può ricorrere avverso l'espulsione all'assemblea dei soci entro 30 giorni. L'Assemblea, se non convocata appositamente, ne delibererà alla prima occasione utile.
- 5) All'associato, in base alla gravità dei suoi comportamenti, può andare incontro a provvedimenti meno gravi quali:
 - richiamo scritto;
 - sospensione temporanea non superiore a un anno, comunicata per iscritto;
 - l'associato colpito da un provvedimento disciplinare avrà la facoltà di presentare ricorso entro 10 gg. al Consiglio Direttivo;
 - nel caso di mancanza di istanza al riesame da parte dell'associato, o con esito del riesame negativo, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione scritta all'associato, il quale potrà ricorrere all'Assemblea dei soci entro 15 giorni. Quest'ultima si esprimerà alla prima occasione utile.
 - I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza del ricorso.
 - Il mancato pagamento annuale della quota associativa entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità alcuna di formalità.
 - I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Titolo III

Risorse ed attività economiche

Art. 10

Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;
 - b) da contributi di organismi internazionali e nazionali, quali le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, nonché da parte di istituti di credito, enti in genere e altre persone fisiche e giuridiche non politicamente schierate;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associazioni, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - previa deliberazione del Consiglio Direttivo, i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e non svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili o mobili registrati, specificatamente:
 - 1) i beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione o ricevuti in donazione e sono ad essa intestati;
 - 2) tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art 11

Durata del periodo di contribuzione

I contributi sociali annuali devono essere versati in unica soluzione, possibilmente entro il mese di aprile di ogni anno e comunque non oltre il 30 giugno, pena la decadenza dell'associato.

L'importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso e, se già versato, esso verrà integralmente trattenuto.

Art. 12

Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva / Scioglimento dell'associazione

- 1) Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
- 2) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13

Responsabilità e assicurazione

- 1) Il "Circolo Ricreativo Villotte" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli associati può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
- 2) Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
- 3) L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

- 4) L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'assemblea;
- 2) Il consiglio direttivo;
- 3) Il presidente e il/i vicepresidente/i;
- 4) Il segretario e il tesoriere
- 5) Il collegio dei revisori dei conti, quando previsto dalla legge.

Art. 15

Composizione dell'assemblea

- 1) L'assemblea è composta dai soli soci ordinari in regola con la quota associativa annuale.
- 2) L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, oppure da un associato designato dall'assemblea stessa.
- 3) L'assemblea nomina il segretario dell'assemblea, che di norma è il segretario dell'associazione.
- 4) All'assemblea ogni avente diritto può essere portatore di non oltre due deleghe.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

- 1) L'assemblea si riunisce, di norma, su convocazione del presidente. Può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta, almeno dal 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 2) L'Assemblea viene convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato ordinario almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione della stessa.
- 3) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre il 30 aprile, per approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.
- 4) L'assemblea deve altresì essere convocata entro la scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggerne i nuovi.
- 5) L'Assemblea è valida in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (una) ora dopo la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.
- 6) Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, o la scissione, fusione, la trasformazione, o lo scioglimento dell'associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, non nello stesso giorno della prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{1}{5}$ (un quinto) degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti. Qualora non si raggiungesse il numero dei soci richiesto si procede con una terza convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno, e l'assemblea è valida a prescindere dal numero dei presenti.
- 7) E' ammessa la partecipazione all'Assemblea del socio avente diritto anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, purché sia garantita la possibilità di identificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

- 8) Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Art. 17

Verbalizzazione dell'Assemblea

- 1) Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'assemblea. Detto verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.
- 2) Il verbale dell'assemblea può essere consultato da tutti gli associati e hanno diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'Assemblea

- 1) All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla relazione del Consiglio Direttivo e degli eventuali Revisori dei conti;
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, ove previsto, dei revisori dei conti;
 - fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, i limiti di rimborso delle spese agli associati per le attività dell'associazione;
 - deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
 - deliberare su altri argomenti di carattere ordinario sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
 - revocare, per inadempienze, sfiducia e gravi motivazioni, l'incarico ai consiglieri.
- 2) In sede straordinaria:
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare sulla proposta di modifica dello statuto;
 - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - deliberare sull'espulsione del socio nel caso di ricorso da parte dell'associato espulso con delibera del Consiglio Direttivo;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Consiglio Direttivo

- 1) Nella prima seduta post assemblea di rinnovo cariche, convocata dal presidente uscente dell'Associazione, il neo eletto Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente o i vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, nonché l'eventuale Organo di controllo quando previsto dalla legge. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere fino a 2 (due) vicepresidenti, eventualmente delimitandone i poteri. In ogni caso almeno uno dei due vicepresidenti avrà il ruolo di vicario.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove membri) eletti dall'assemblea degli associati.
- 3) In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Se tale metodologia non dovesse dare risultato il Consiglio Direttivo potrà cooptare, fra gli associati, fino a un massimo di 2 (due) consiglieri, oppure può indire una nuova assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare, entro 15 (quindici) giorni, l'Assemblea dei soci al fine di provvedere alla elezione di nuovi consiglieri.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto a un voto. In caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente. Non è ammessa delega.

- 5) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente, con avviso ritenuto idoneo, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione. Ciascun consigliere può chiedere al presidente, con motivazione scritta riportante l'ordine del giorno, la convocazione del Consiglio Direttivo. Il presidente potrà integrare l'ordine del giorno e dovrà ottemperarvi entro 20 (venti) giorni.
- 6) In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore, a mezzo email o comunicazione telefonica.

Art. 22

Durata e funzioni

- 1) I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - può pure delegare una o più funzioni ad uno o più dei suoi membri;
 - predispose il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta e i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario e straordinario e amministra il patrimonio dell'associazione;
 - sottopone all'assemblea le proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione di nuovi soci e l'eventuale diniego;
 - provvede a ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e dalle disposizioni legislative.

Art. 23

Il presidente e il/i vicepresidente/i

- 1) Il presidente e il/i vicepresidente/i durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- 2) Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito, di regola, dal vicepresidente vicario, con gli stessi poteri, oppure dall'altro vicepresidente se nominato.
- 3) Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 4) Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo, curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
- 5) In caso di dimissioni del presidente spetta al vicepresidente vicario convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Art.24

Il segretario e il tesoriere

- 1) Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo, coordina le attività associative e inoltre:
 - cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati;
 - cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
 - è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

2) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e:

- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitogli dal Consiglio Direttivo;
- provvede a redigere la bozza del bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo e, da questo, all'Assemblea dei soci.

Art. 25

Organo di controllo

- 1) L'Organo di controllo, quando previsto dalle norme di legge, è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre anni). È composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge al suo interno un presidente.
- 2) L'Organo di controllo può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 26

Libri sociali obbligatori

Nel caso che l'Associazione sia iscritta al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, oltre alle consuete scritture contabili previste, l'Associazione dovrà tenere i seguenti registri:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'eventuale organo di controllo, e di altri organi sociali se previsti.

Titolo V **Il bilancio**

Art. 27

Bilancio consuntivo e preventivo

- 1) Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono redatti dal Tesoriere, vagliati dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.
- 3) Copia dei bilanci può essere chiesta da ciascun associato.
- 4) Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, e deve essere riassunta ogni altra scrittura contabile intervenuta nell'esercizio.
- 5) I bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 28

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

Art. 29

Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
- c) in caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti in osservanza da quanto previsto all'art.12, punto 2).

Art. 30

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, in particolare al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ai regolamenti vigenti, ai principi generati dall'ordinamento giuridico italiano.
